

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (64)288

Vol. 1964/0065

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

VI/COM (64) 288 def.

Bruxelles, 29 luglio 1964

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva del Consiglio relativa al
ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri
sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate
nei prodotti destinati all'alimentazione umana

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

VI/COM (64) 288 def.

NOTA INTRODUTTIVA

1. In data 26 ottobre 1962 è stata notificata agli Stati membri la direttiva del Consiglio del 23 ottobre 1962 (1) relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana.

La presente proposta, intesa a completare e modificare la direttiva summenzionata, è stata elaborata, al pari della precedente, da una parte in collaborazione con i funzionari nazionali in seno al sottogruppo "Additivi" del gruppo di lavoro "Legislazione sugli alimenti" e, dall'altra, con gli esperti della Commissione scientifica.

E' stata altresì assicurata la consultazione della Commissione delle industrie agricole ed alimentari dell'UNICE e del Comitato di contatto dei consumatori della Comunità Economica Europea.

2. Si è rilevato che la descrizione del caramello contenuta nella direttiva del 23 ottobre 1962 (allegato I, E 150) può essere interpretata nel senso che per la produzione del caramello non possano essere impiegate sostanze diverse dal saccarosio o altri zuccheri. A giudizio degli esperti, ciò si risolverebbe in un divieto di usare varietà del prodotto in questione, di frequente impiego, la cui produzione è possibile soltanto mediante l'applicazione di taluni catalizzatori, quali l'idrossido di sodio ed i sali ammoniaci.

Una soluzione soddisfacente del problema potrebbe consistere nel modificare, la descrizione del caramello (articolo 2 della proposta, E 150), fissando in pari tempo dei requisiti specifici di purezza per il prodotto in questione (art. 4).

3. Gli esperti hanno rilevato l'opportunità di completare l'elenco dei carotinoidi (E 160) e delle xantofille (E 161) con alcuni coloranti naturali. Esaminando il problema in questione, gli esperti sono stati indotti a rivedere le posizioni E 160 ed E 161 dell'allegato I alla direttiva del 23 ottobre 1962. Ciò ha portato alle modifiche menzionate all'articolo 2 (E 160 ed E 161) della presente proposta.

(1) Gazzetta Ufficiale n. 115 dell'11.11.1962, pag. 2645/62

4. Il riesame dell'elenco dei carotinoidi ha messo in rilievo la necessità di completare anche l'elenco dei prodotti il cui impiego può essere autorizzato al fine di diluire o sciogliere le sostanze coloranti (articolo 6 della direttiva). Gli esperti hanno espresso il loro accordo sui prodotti elencati all'articolo 1 della proposta, a condizione, tuttavia, di limitare l'impiego di alcuni di essi, dando maggiore precisione alla portata dell'articolo 8 della direttiva che applica ai suddetti prodotti alcuni requisiti generali di purezza, precisati nell'allegato III, sezione A. Tale esigenza giustifica la modifica relativa al primo paragrafo della sezione A (art. 4, prima lineetta, della proposta).

5. L'orceina, così come è definita nell'allegato I della direttiva (E 121), non costituisce una sostanza colorante di impiego corrente. Viceversa, in alcuni Stati membri l'orceina solfonata (sale di calcio dell'acido orceino-solfonico) viene frequentemente impiegata per la colorazione della massa ed in superficie di prodotti alimentari.

Sulla base di dati tecnici forniti segretamente dalla delegazione belga, gli esperti hanno esaminato la possibilità di inserire l'orceina solfonata nell'elenco delle sostanze coloranti autorizzate (allegato I della direttiva).

Essi hanno convenuto che le informazioni disponibili, in materia sono insufficienti. Prima di pronunciarsi definitivamente in materia, è necessario ottenere informazioni più dettagliate sul modo di preparazione e sulla struttura del prodotto.

E' stato possibile giungere ad un accordo sull'iscrizione dell'orceina solfonata nell'allegato II della direttiva (articolo 3 della proposta). Ciò consentirà agli Stati membri, nei quali l'orceina solfonata viene impiegata, di mantenere temporaneamente in vigore la loro regolamentazione in materia, inducendo, al contempo, gli scienziati a procedere ad ulteriori ricerche nel settore in questione.

6. In forza dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva del 23 ottobre 1962, gli Stati membri dovranno applicare le legislazioni modificate conformemente alla suddetta direttiva, entro due anni dalla suddetta notificazione, cioè non oltre il 26 ottobre 1964.

Pertanto, appare necessario fissare tale data anche per quanto concerne l'applicazione delle legislazioni modificate conformemente alle disposizioni della presente proposta (art. 5).

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 100;

Vista la proposta della Commissione;

Considerando che la direttiva del Consiglio del 23 ottobre 1962 (1) relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana deve essere completata e modificata prima che negli Stati membri vengano applicate le regolamentazioni, modificate conformemente alla suddetta direttiva;

Considerando in particolare che la definizione del caramello, prevista all'allegato I della direttiva del 23 ottobre 1962, avrebbe come risultato di escludere - dopo la data del 26 ottobre 1964 - l'impiego di alcune varietà di tale prodotto per la colorazione dei prodotti alimentari; che la suddetta esclusione è ingiustificata, in quanto tali prodotti non costituiscono un pericolo per la sanità pubblica, qualora la loro composizione risponda ad alcuni requisiti specifici di purezza;

Considerando che alcuni prodotti, parimenti esenti da pericoli per la sanità pubblica e di frequente impiego, sono stati omessi dall'elenco dei carotinoidi e delle xantofille, nonché da quello dei prodotti autorizzati al fine di diluire o sciogliere le sostanze coloranti;

(1) G.U. delle Comunità europee, n. 115 dell'11 novembre 1962, p. 2545/62.

Considerando infine che l'orceina, come è definita nell'allegato I della direttiva del 23 ottobre 1962, non costituisce una materia colorante di impiego corrente; che, viceversa, l'orceina sulfonata viene frequentemente impiegata in alcuni Stati membri per la colorazione di prodotti alimentari; che è opportuno permettere ai suddetti Stati membri di mantenere temporaneamente in vigore la loro regolamentazione relativa a quest'ultimo prodotto, alle medesime condizioni previste per i prodotti elencati all'articolo 2 della direttiva del 23 ottobre 1962,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'elenco dei prodotti di cui all'articolo 6 della direttiva del Consiglio del 23 ottobre 1962, appresso denominata "direttiva", è completato dai prodotti seguenti:

Acido citrico

Acido tartarico

Gelatina

Pectine

Alginate (autorizzato solo per le sostanze coloranti indicate nell'allegato I, n. E 160)

Esteri dell'acido 1-ascorbico con gli acidi grassi non ramificati di C14, C16, e C18 (autorizzati solo per le sostanze coloranti di cui all'allegato I, n. E 160).

Articolo 2

L'allegato I della direttiva viene modificato come appresso:

E 141

In corrispondenza della colonna "C.I." viene indicato il numero "75810".

.../...

E 150

Nella colonna "denominazione chimica o descrizione", leggasi:

- "a) Prodotto ottenuto esclusivamente mediante riscaldamento del saccarosio o di altri zuccheri alimentari o
- b) Prodotti amorfi di colore bruno, solubili nell'acqua ottenuti mediante azione controllata del calore sui zuccheri alimentari, in presenza di uno o più dei composti chimici seguenti:
- gli acidi acetico, citrico, fosforico, solforico e solforoso;
 - gli idrossidi d'ammonio, di sodio e di potassio;
 - i carbonati, fosfati, solfati e solfiti d'ammonio, sodio e potassio".

E 160

Alla lettera a)

- In corrispondenza della colonna "Schultz" viene indicato il numero "1403";
- In corrispondenza della colonna "C.I." vengono indicati i numeri "(1249a)" o "75130";
- In corrispondenza della colonna "D.F.G." viene indicato il numero "108";
- In corrispondenza della colonna "denominazione chimica o descrizione", leggasi: "Prodotti con prevalenza di forme trans".

Alla lettera b)

- In corrispondenza della colonna "Schultz" viene indicato il numero "1387";
- In corrispondenza della colonna "C.I." vengono indicati i numeri "(1241)" o "75120";
- In corrispondenza della colonna "D.F.G." viene indicato il numero "109".

Alla lettera d)

- In corrispondenza della colonna "C.I." viene indicato il numero "75125";
- In corrispondenza della colonna "denominazione chimica o descrizione" leggasi: "Prodotti con prevalenza di forme trans".

Dopo la lettera d), vengono aggiunte le seguenti lettere:

Denominazione usuale	Schultz	C.I.	D.F.G.	Denominazione chimica o descrizione
e) Beta-apo-8'-carotenale (C 30)	-	-	-	Prodotti con prevalenza di forme trans
f) Estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotonico (C 30)	-	-	-	Prodotti con prevalenza di forme trans

E 161

In corrispondenza della colonna "denominazione chimica o descrizione", leggasi: "Le xantofille sono dei derivati chetonici e/o idrossillici dei carotenici".

In corrispondenza della lettera d), nella colonna "C.I." viene indicato il numero "75135".

Dopo la lettera f), viene aggiunto:

"g) Cantaxantina".

E 163

In corrispondenza della colonna "denominazione chimica o descrizione", il testo dell'ultimo capoverso è il seguente:

"Gli antociani possono essere estratti solo dagli ortofrutticoli commestibili: dalle fragole, dalle more, dalle ciliegie, dalle prugne, dai lamponi, dalle more selvatiche, dai ribes neri, dai cavoli rossi, dalle cipolle rosse, dalle mortelle rosse, dai mirtilli, dalle melanzane, dall'uva e dal sambuco".

E 172

In corrispondenza della colonna "Schultz" vengono soppressi i numeri "1276" e "1311".

Articolo 3

Alle sostanze coloranti elencate nell'allegato II, sezione I, della direttiva, viene aggiunta la seguente sostanza colorante:

Denominazione usuale	Schultz	C.I.	D.F.G.	Denominazione chimica o descrizione
Orceina solfonata	-	1758	-	Sale di calcio dell'acido creino-solfonico

Articolo 4

All'allegato III della direttiva vengono apportate le modifiche seguenti:

- inserire in calce alla pagina una nota, relativa al primo periodo della sezione A, indicata con "(I)" dopo la parola "puro", ed il cui testo è il seguente:

.../...

"Quando i requisiti generali di purezza sono applicati ai prodotti elencati nell'articolo 6, le quantità e le percentuali vengono parimenti calcolate sul colorante puro";

- dopo il numero E 141, aggiungere il testo seguente:

"E 151 Caramello

Azoto ammoniacale: Non più dello 0,5% (determinato secondo il metodo Tillmans-Mildner: Beythien-Tiemair, Laboratoriumsbuch, 7a edizione, pagina 151.

Anidride solforosa: Non più dello 0,1% determinata secondo il metodo Monier-Williams E.W., "Determination of sulphurdioxide in foods", Rept. Public Health & Med. Subjects n. 48, Ministry of Health, London 1927.

pH

$\geq 1,8$

Fosfati

Non più dello 0,5%, espresso in P_2O_5 .

- sotto il n. E 181, sostituire alle espressioni "calcolati sulla base di" con "espressi in".

Articolo 5

Le legislazioni modificate, conformemente alle precedenti disposizioni, si applicano alle sostanze coloranti ed ai prodotti alimentari immessi nel commercio negli Stati membri non oltre il 26 ottobre 1964.

.../...

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente